

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 novembre 2024

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1559** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALLA L.R. 23/2024. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

➤ RICHIAMATE:

- la legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);
- la legge regionale 8 novembre 2024, n. 23 (Disposizioni in materia di sostegno alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6 e 11 febbraio 2020, n. 1);

➤ DATO ATTO che la l.r. 23/2024, prevede, tra l'altro, quanto segue:

- al comma 1: la concessione alle Pro loco operanti sul territorio regionale di un sostegno per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nonché per le spese correlate alla gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso, al fine di ampliare e promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali;
- all'articolo 2, comma 4, punto 1: che i contributi siano concessi per le spese correlate alle seguenti attività:
 - a) gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" in occasione della Fiera di Sant'Orso;
 - b) organizzazione e svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale sul territorio di propria competenza;
- all'articolo 2, comma 4, punto 2: che tali contributi siano concessi, anche con riferimento a più eventi in capo ad un unico soggetto, nella misura massima annuale di 5.000 euro per ogni Pro loco e per ciascuna tipologia di attività di cui sopra e, comunque, per un importo non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, prevedendone altresì la cumulabilità e stabilendo, nel contempo, che nel caso in cui un "Punto RossoNero" sia gestito congiuntamente da più Pro loco il contributo sia concesso a un solo beneficiario;
- all'articolo 2, comma 4, punto 3: che la ripartizione delle quote dello stanziamento di bilancio avvenga riservando il 12% dello stanziamento alle attività di cui alla sopracitata lettera a) e la restante parte, pari all'88%, per le attività di cui alla lettera b) con eventuale rimodulazione proporzionale nel caso di insufficienza delle risorse;
- all'articolo 2, comma 4, punti 4 e 5: che i contributi siano concessi per tutte le spese dedicate esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni, con esclusione di ogni spesa di investimento e che per l'acquisto di stoviglie compostabili è stabilita la misura massima del 10% del contributo richiesto;
- all'articolo 2, comma 4, punto 6: l'individuazione della data di presentazione delle istanze di contributo;
- all'articolo 2, comma 4, punto 7: l'indicazione dei casi di revoca e le conseguenti modalità di restituzione della somma percepita;
- l'articolo 2, comma 4, punto 8: che la Giunta regionale adotti con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi, ivi compreso il dettaglio delle spese ammissibili, nonché, sentite le associazioni delle Pro loco

maggiormente rappresentative a livello regionale, le disposizioni applicative per la concessione dei contributi;

- all'articolo 3, commi 1 e 2: l'individuazione di differenti scadenze per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per gli anni 2024 e 2025;
- RITENUTO di definire le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, punto 8 della l.r. 23/2024, allo scopo di fornire l'opportuna chiarezza in merito alle procedure, alla tempistica e all'uniformità dei procedimenti;
- PRESO ATTO pertanto che gli uffici della Struttura enti, professioni del turismo e sport, in accordo con le associazioni delle Pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno predisposto i documenti contenenti le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in oggetto, di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione, che descrivono e declinano le fasi del relativo procedimento amministrativo, valorizzando le differenze procedurali relative alle annualità regolate dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2024;
- DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo con n. 12703 in data 21 novembre 2024, UNPLI Valle d'Aosta, associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle Pro Loco valdostane, ha espresso parere positivo rispetto alle disposizioni oggetto della presente deliberazione;
- DATO ATTO che i competenti uffici hanno verificato la compatibilità, sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti si Stato, dei contributi di cui trattasi, come da documentazione depositata agli atti degli uffici medesimi;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- PRESO ATTO che la somma complessiva a disposizione per la concessione di contributi a sostegno delle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche per l'anno 2024 ammonta ad euro 239.002,96 e trova copertura sul capitolo U0028423 (Trasferimenti correnti alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026;
- VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato turismo, sport e commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle Pro Loco valdostane per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche ai sensi della l.r. 23/2024:
 - Allegato 1 – “Disposizioni applicative, per l'anno 2024, per la concessione di contributi a sostegno delle Pro Loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ai sensi della l.r. 23/2024;

- Allegato 2 – “Disposizioni applicative, per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025, per la concessione di contributi a sostegno delle Pro Loco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ai sensi della l.r. 23/2024”;
- Allegato 3 – “Disposizioni applicative per la concessione di contributi a sostegno delle Pro Loco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ai sensi della l.r. 23/2024”;

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prenotare, per l’anno 2024, al fine della concessione dei contributi di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di euro 239.002,46 sul capitolo U0028423 (Trasferimenti correnti alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, a cura del dirigente della Struttura enti, professioni del turismo e sport l’approvazione dei relativi impegni di spesa;
4. di dare atto che i contributi relativi all’anno 2024 saranno rendicontati e liquidati entro il 31 dicembre 2024.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE, PER L'ANNO 2024, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALLA L.R. 8 NOVEMBRE 2024, N. 23

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione di contributi, previsti dalla l.r. 23/2024, alle Associazioni Pro loco (di seguito Pro loco) operanti nel territorio regionale, per le spese correlate all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale (di seguito manifestazioni pubbliche) e per la gestione dei punti di ristorazione "Punto RossoNero" (di seguito punti RossoNero), nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la S.O. Enti, professioni del turismo e sport (di seguito struttura competente) dell'Assessorato al turismo, sport e commercio.

ARTICOLO 3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I contributi possono essere concessi, fino alla concorrenza massima dello stanziamento di bilancio, a favore delle Pro loco che hanno sede legale e operano sul territorio regionale per l'organizzazione, sul territorio di propria competenza, di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale e per la gestione dei punti RossoNero nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 4. CONTRIBUTI

1. I contributi a favore delle Pro loco previsti dalla legge 23/2024 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per:
 - a) la gestione dei punti RossoNero in occasione della Fiera di S. Orso;
 - b) l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di propria competenza.
2. Per i contributi di cui al comma 1 lo stanziamento di bilancio è così ripartito:
 - a) 12% delle somme disponibili per la gestione dei punti RossoNero;

- b) 88% delle somme disponibili per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di competenza.
3. I contributi sono concessi per un importo massimo del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nei seguenti limiti massimi annuali:
- a) 5.000 euro per ogni punto RossoNero della Fiera di S. Orso. Nel caso in cui in uno stesso punto RossoNero siano presenti due o più Pro loco, il contributo dovrà essere richiesto da una sola Pro loco (capofila). Affinché le spese vengano ritenute ammissibili la documentazione di spesa deve essere intestata alla capofila;
 - b) 5.000 euro per ogni Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sul territorio di propria competenza.
4. Fermi restando gli importi e i limiti massimi di cui al comma 3, qualora la quota dello stanziamento di bilancio non consenta di soddisfare la totalità dei contributi richiesti, i contributi medesimi saranno ripartiti tra i richiedenti in misura proporzionalmente ridotta.
5. Le Pro loco partecipanti alla Fiera di S. Orso potranno richiedere il contributo sia per la partecipazione alla Millenaria sia per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate sul territorio di propria competenza fino alla concorrenza della somma massima erogabile per ciascuna tipologia di attività.
6. Ai contributi è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, una ritenuta d'acconto del 4%.

ARTICOLO 5. SPESE AMMISSIBILI E SPESE INAMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo, sia per la gestione dei punti RossoNero sia per le manifestazioni organizzate sul territorio, le seguenti spese:
- a. Spese per il noleggio di tensostrutture e tendostrutture (capannoni/gazebo/tendoni) e attrezzature varie (cucine, celle frigo, camion frigo, forni, ecc.) compresi eventuali allacciamenti alle utenze;
 - b. Spese di manutenzione ordinaria per le tensostrutture e tendostrutture in uso (di proprietà o in locazione lungo periodo);
 - c. Spese per le utenze elettriche, gas e acqua, riferite a linee temporanee specificatamente dedicate allo svolgimento della manifestazione;
 - d. Spese per il noleggio e la gestione dei servizi igienici chimici;
 - e. Spese per il trasporto effettuato da soggetti terzi per la fornitura di materiali e attrezzature (se non compreso nel servizio di noleggio);
 - f. Spese per la gestione della sicurezza delle manifestazioni e di vigilanza antincendio;
 - g. Spese per le prestazioni professionali necessarie a garantire la sicurezza delle attrezzature e delle infrastrutture mobili (certificazione impiantistica acqua, luce e gas);
 - h. Spese per il servizio di assistenza sanitaria da assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni (Ambulanze e servizio di soccorso);

- i. Spese per la promozione/pubblicità e la comunicazione, in ambito regionale e statale, relative ad ogni singola manifestazione;
 - j. Acquisto di tovaglie, tovaglioli, stoviglie, vassoi, piatti e bicchieri, solo se monouso e compostabili fino alla quota massima di contributo pari al 10% del contributo richiesto, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione;
 - k. Spese per il servizio di vigilanza notturna delle strutture, del materiale e delle attrezzature;
 - l. Spese per servizi di bus/navetta.
2. Non sono, in nessun caso ammissibili a contributo le seguenti spese:
- a) per investimenti;
 - b) realizzazione e posa in opera di infrastrutture e/o installazioni fisse, nonché per l'acquisto di materiali diversi, equipaggiamenti ed attrezzature di varia natura, il cui uso e consumo non si esaurisca integralmente con la conclusione dell'evento;
 - c) acquisto di beni alimentari e di consumo deperibili;
 - d) affitto di locali che risultano nella disponibilità di Enti pubblici o dei membri del Direttivo della Pro loco;
 - e) per prestazioni rese dai membri della Pro loco e per rimborsi spese;
 - f) compensi e indennità a favore di soggetti che ricoprono cariche direttive nella Pro loco richiedente;
 - g) acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) realizzazione e gestione di siti web, social network, ecc.;
 - i) compensi a professionisti per la gestione annuale della contabilità e per il finanziamento della Pro loco;
 - j) di natura fiscale se recuperabili;
 - k) oneri per spese e commissioni bancarie;
 - l) bolli, imposte e tasse annuali che la Pro loco richiedente è tenuta a versare per lo svolgimento della propria attività istituzionale nella quale sono comprese anche le manifestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
 - m) partecipazione a manifestazioni al di fuori del proprio ambito territoriale.

ARTICOLO 6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 23/2024, per l'anno 2024 la presentazione delle domande deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo anno e, pertanto, **entro il 16 dicembre 2024**.
2. Le domande di contributo devono essere redatte unicamente sull'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale al seguente link: _____.
3. Le domande di contributo, pena la loro irricevibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Pro loco o suo delegato e corredate della documentazione obbligatoria, e devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it inderogabilmente

entro le scadenze previste. Nel caso la domanda sia sottoscritta dal delegato del legale rappresentante è necessario allegare le copie della delega e del documento d'identità del delegante.

4. Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Tale imposta dovrà essere assolta in modalità virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Valle d'Aosta, prot. n. 8174/2012 e alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento. Qualora la Pro loco benefici dell'esenzione dall'imposta di bollo, l'istanza di contributo deve riportarne gli estremi normativi.
5. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) i dati, i recapiti e il codice fiscale/partita IVA della Pro loco richiedente, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante, o del suo delegato;
 - b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (indicare solo il codice IUUV (Identificativo unico versamento) e la causale "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23/2024") oppure, qualora la Pro loco sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, gli estremi della norma di riferimento;
 - c) che il beneficio è richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche di cui alla l.r. 23/2024 volte a promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio di competenza e a valorizzare le tradizioni locali;
 - d) che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal contributo richiesto;
 - e) che i conti correnti bancari o postali - o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa - che saranno utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - f) che le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni sono congrue e ragionevoli;
 - g) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - h) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
 - i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati identificativi del beneficiario, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
 - j) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento medesimo;

- k) che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa l'IVA costituisce un costo indetraibile e pertanto riconoscibile ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo oppure non costituisce un costo indetraibile e viene recuperata;
 - l) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
6. Per l'anno 2024, considerato il termine di presentazione delle domande di contributi, di cui al comma 1, la domanda deve contenere:
- a) la tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente, in cui sono elencati:
 - i. l'elenco delle manifestazioni per cui si richiede il contributo;
 - ii. la durata di ogni manifestazione espressa in giornate e l'indicazione del periodo in cui si è svolta;
 - iii. il luogo in cui si è svolta ciascuna manifestazione;
 - iv. la tipologia delle spese e l'importo, dettagliato e opportunamente documentato, per ogni singola tipologia di spesa e per ciascuna manifestazione.
 - b) unicamente nel caso dei contributi richiesti per le attività dei punti RossoNero gestiti da più Pro loco: l'atto di individuazione della Pro loco capofila sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le Pro loco operanti nel punto di ristorazione.
7. La domanda di cui al comma 6 deve altresì contenere l'impegno a:
- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire ogni controllo, da parte dell'Amministrazione regionale, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti.

ARTICOLO 7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente procede all'istruttoria delle domande, al fine di verificarne la completezza e la regolarità formale nonché la rispondenza delle spese per le quali è richiesto il sostegno economico alle fattispecie finanziabili.
2. Nel caso di domanda incompleta la struttura competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni assegnando alla Pro loco un termine entro cui trasmettere la documentazione mancante. Le istanze prive di sottoscrizione del legale rappresentante o di un suo delegato non sono, invece, in alcun modo sanabili e verranno rigettate d'ufficio.
3. I contributi sono concessi con provvedimento dirigenziale entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati all'articolo 6 e comunque entro il 31 dicembre 2024. La struttura competente provvederà a comunicare ad ogni Pro loco ammessa a finanziamento l'avvenuta concessione del beneficio economico.
4. La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

5. L'erogazione dei contributi viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente.

ARTICOLO 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il modulo di rendicontazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Pro loco o da un suo delegato e corredato della documentazione richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo *turismo@pec.regione.vda.it*.
2. Il contributo sarà liquidato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - le spese sostenute corrispondono a quelle oggetto della concessione del contributo e sono relative alle manifestazioni indicate nella domanda di contributo;
 - i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il conto corrente bancario o postale dedicato o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento sono riferite al periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2024 e il termine di presentazione della rendicontazione.
3. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, nei limiti di cui all'articolo 4, su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili. La spesa sostenuta è considerata al netto dell'Iva e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile.
4. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute e contenente l'indicazione delle manifestazioni alle quali è riferita consiste nella fattura intestata al beneficiario (oppure nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore) corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale equipollente.
5. Non sono ammissibili, in nessun caso, i pagamenti in contanti e i pagamenti tramite carte prepagate nonché le spese sostenute per fattispecie diverse da quelle previste.
6. La liquidazione del contributo avverrà entro il 31 dicembre 2024 esclusivamente per l'importo ritenuto ammissibile e nei limiti massimi previsti all'articolo 4.
7. Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 23/2024, per l'anno 2024 la presentazione della documentazione di rendicontazione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. medesima, unitamente alla presentazione della domanda di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1 ed utilizzando l'apposito modulo reperibile al seguente link: _____ e in un'unica soluzione. Al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia delle fatture quietanzate o dei documenti fiscali di valore probatorio emessi dal fornitore e intestati alla Pro loco;

- copia dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari – riportanti gli estremi del documento di spesa – ricevuta bancaria, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore;
 - la dichiarazione in cui il legale rappresentante della Pro loco o suo delegato dichiara che le spese presentate non sono già state oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.
8. A seguito della domanda, la Pro loco dovrà presentare il modulo “Dichiarazione sostitutiva ottemperamento disposizioni vigenti in materia di Codice Unico di Progetto (CUP)”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o un suo delegato, entro 5 giorni dal ricevimento del CUP da parte della struttura competente.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI CUMULO

1. Non potranno essere concessi contributi per le spese già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo potrà riguardare altresì la congruità e la ragionevolezza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 7;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data

dell'avvenuta restituzione, è liquidato alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1-bis, del DPR 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento è la dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo e sport, dott.ssa Nadia CHENAL.

ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 23/2024, che all'articolo 2, comma 4, sostituisce l'articolo 30 della l.r. 6/2001 - recante contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche - di cui le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione (come previsto dalla l.r. medesima che rinvia a deliberazione della Giunta regionale ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi).
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti del legale rappresentante della Pro loco richiedente o del suo delegato.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 30 SETTEMBRE 2025, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALLA L.R. 8 NOVEMBRE 2024, N. 23

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione di contributi, previsti dalla l.r. 23/2024, alle Associazioni Pro loco (di seguito Pro loco) operanti nel territorio regionale, per le spese correlate all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale (di seguito manifestazioni pubbliche) e per la gestione dei punti di ristorazione "Punto RossoNero" (di seguito punti RossoNero), nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la S.O. Enti, professioni del turismo e sport (di seguito struttura competente) dell'Assessorato al turismo, sport e commercio.

ARTICOLO 3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I contributi possono essere concessi, fino alla concorrenza massima dello stanziamento di bilancio, a favore delle Pro loco che hanno sede legale e operano sul territorio regionale per l'organizzazione, sul territorio di propria competenza, di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale e per la gestione dei punti RossoNero nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 4. CONTRIBUTI

1. I contributi a favore delle Pro loco previsti dalla legge 23/2024 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per:
 - a) la gestione dei punti RossoNero in occasione della Fiera di S. Orso;
 - b) l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di propria competenza.
2. Per i contributi di cui al comma 1 lo stanziamento di bilancio è così ripartito:
 - a) 12% delle somme disponibili per la gestione dei punti RossoNero;

- b) 88% delle somme disponibili per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di competenza.
3. I contributi sono concessi per un importo massimo del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nei seguenti limiti massimi annuali:
- a) 5.000 euro per ogni punto RossoNero della Fiera di S. Orso. Nel caso in cui in uno stesso punto RossoNero siano presenti due o più Pro loco, il contributo dovrà essere richiesto da una sola Pro loco (capofila). Affinché le spese vengano ritenute ammissibili la documentazione di spesa deve essere intestata alla capofila;
 - b) 5.000 euro per ogni Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sul territorio di propria competenza.
4. Fermi restando gli importi e i limiti massimi di cui al comma 3, qualora la quota dello stanziamento di bilancio non consenta di soddisfare la totalità dei contributi richiesti, i contributi medesimi saranno ripartiti tra i richiedenti in misura proporzionalmente ridotta.
5. Le Pro loco partecipanti alla Fiera di S. Orso potranno richiedere il contributo sia per la partecipazione alla Millenaria sia per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate sul territorio di propria competenza fino alla concorrenza della somma massima erogabile per ciascuna tipologia di attività.
6. Ai contributi è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, una ritenuta d'acconto del 4%.

ARTICOLO 5. SPESE AMMISSIBILI E SPESE INAMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo, sia per la gestione dei punti RossoNero sia per le manifestazioni organizzate sul territorio, le seguenti spese:
- a. Spese per il noleggio di tensostrutture e tendostrutture (capannoni/gazebo/tendoni) e attrezzature varie (cucine, celle frigo, camion frigo, forni, ecc.) compresi eventuali allacciamenti alle utenze;
 - b. Spese di manutenzione ordinaria per le tensostrutture e tendostrutture in uso (di proprietà o in locazione lungo periodo);
 - c. Spese per le utenze elettriche, gas e acqua, riferite a linee temporanee specificatamente dedicate allo svolgimento della manifestazione;
 - d. Spese per il noleggio e la gestione dei servizi igienici chimici;
 - e. Spese per il trasporto effettuato da soggetti terzi per la fornitura di materiali e attrezzature (se non compreso nel servizio di noleggio);
 - f. Spese per la gestione della sicurezza delle manifestazioni e di vigilanza antincendio;
 - g. Spese per le prestazioni professionali necessarie a garantire la sicurezza delle attrezzature e delle infrastrutture mobili (certificazione impiantistica acqua, luce e gas);
 - h. Spese per il servizio di assistenza sanitaria da assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni (Ambulanze e servizio di soccorso);

- i. Spese per la promozione/pubblicità e la comunicazione, in ambito regionale e statale, relative ad ogni singola manifestazione;
 - j. Acquisto di tovaglie, tovaglioli, stoviglie, vassoi, piatti e bicchieri, solo se monouso e compostabili fino alla quota massima di contributo pari al 10% del contributo richiesto, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione;
 - k. Spese per il servizio di vigilanza notturna delle strutture, del materiale e delle attrezzature;
 - l. Spese per servizi di bus/navetta.
2. Non sono, in nessun caso ammissibili a contributo le seguenti spese:
- a) per investimenti;
 - b) realizzazione e posa in opera di infrastrutture e/o installazioni fisse, nonché per l'acquisto di materiali diversi, equipaggiamenti ed attrezzature di varia natura, il cui uso e consumo non si esaurisca integralmente con la conclusione dell'evento;
 - c) acquisto di beni alimentari e di consumo deperibili;
 - d) affitto di locali che risultano nella disponibilità di Enti pubblici o dei membri del Direttivo della Pro loco;
 - e) per prestazioni rese dai membri della Pro loco e per rimborsi spese;
 - f) compensi e indennità a favore di soggetti che ricoprono cariche direttive nella Pro loco richiedente;
 - g) acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) realizzazione e gestione di siti web, social network, ecc.;
 - i) compensi a professionisti per la gestione annuale della contabilità e per il finanziamento della Pro loco;
 - j) di natura fiscale se recuperabili;
 - k) oneri per spese e commissioni bancarie;
 - l) bolli, imposte e tasse annuali che la Pro loco richiedente è tenuta a versare per lo svolgimento della propria attività istituzionale nella quale sono comprese anche le manifestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
 - m) partecipazione a manifestazioni al di fuori del proprio ambito territoriale.

ARTICOLO 6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 23/2024, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 la presentazione delle domande deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre 2025, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo periodo.
2. Le domande di contributo devono essere redatte unicamente sull'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale al seguente link: [\[link\]](#).
3. Le domande di contributo, pena la loro irricevibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Pro loco o suo delegato e corredate della documentazione obbligatoria, e devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it inderogabilmente

entro le scadenze previste. Nel caso la domanda sia sottoscritta dal delegato del legale rappresentante è necessario allegare le copie della delega e del documento d'identità del delegante.

4. Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Tale imposta dovrà essere assolta in modalità virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Valle d'Aosta, prot. n. 8174/2012 e alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento. Qualora la Pro loco benefici dell'esenzione dall'imposta di bollo, l'istanza di contributo deve riportarne gli estremi normativi.
5. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) i dati, i recapiti e il codice fiscale/partita IVA della Pro loco richiedente, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante, o del suo delegato;
 - b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (indicare solo il codice IUUV (Identificativo unico versamento) e la causale "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23/2024") oppure, qualora la Pro loco sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, gli estremi della norma di riferimento;
 - c) che il beneficio è richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche di cui alla l.r. 23/2024 volte a promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio di competenza e a valorizzare le tradizioni locali;
 - d) che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal contributo richiesto;
 - e) che i conti correnti bancari o postali - o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa - che saranno utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - f) che le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni sono congrue e ragionevoli;
 - g) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - h) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
 - i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati identificativi del beneficiario, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
 - j) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento medesimo;

- k) che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa l'IVA costituisce un costo indetraibile e pertanto riconoscibile ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo oppure non costituisce un costo indetraibile e viene recuperata;
 - l) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
6. Per l'anno 2025, considerato il termine di presentazione delle domande di contributi, di cui al comma 1, la domanda deve contenere:
- a) la tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente in cui sono elencati:
 - i. l'elenco delle manifestazioni per cui si richiede il contributo;
 - ii. la durata di ogni manifestazione espressa in giornate e l'indicazione del periodo in cui si svolta;
 - iii. il luogo in cui si è svolta ciascuna manifestazione;
 - iv. la tipologia delle spese e l'importo, dettagliato e opportunamente documentato, per ogni singola tipologia di spesa e per ciascuna manifestazione.
 - b) unicamente nel caso dei contributi richiesti per le attività dei punti RossoNero gestiti da più Pro loco: l'atto di individuazione della Pro loco capofila sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le Pro loco operanti nel punto di ristorazione.
7. La domanda di cui al comma 6 deve altresì contenere l'impegno a:
- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire ogni controllo, da parte dell'Amministrazione regionale, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti.

ARTICOLO 7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente procede all'istruttoria delle domande, al fine di verificarne la completezza e la regolarità formale nonché la rispondenza delle spese per le quali è richiesto il sostegno economico alle fattispecie finanziabili.
2. Nel caso di domanda incompleta la struttura competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni assegnando alla Pro loco un termine entro cui trasmettere la documentazione mancante. Le istanze prive di sottoscrizione del legale rappresentante o di un suo delegato non sono, invece, in alcun modo sanabili e verranno rigettate d'ufficio.
3. I contributi sono concessi con provvedimento dirigenziale entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati all'articolo 6. La struttura competente provvederà a comunicare ad ogni Pro loco ammessa a finanziamento l'avvenuta concessione del beneficio economico e, nel contempo, trasmetterà il codice CUP che dovrà essere riportato, a pena di inammissibilità della spesa, su ogni documento fiscale (richiesta fornitura, fattura, ecc.) riguardante le manifestazioni finanziate.

4. Su tutto il materiale promozionale degli eventi finanziati le Pro loco beneficiarie del contributo sono tenute ad apporre il logo dell'Amministrazione regionale.
5. La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate. L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. L'erogazione dei contributi viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente.

ARTICOLO 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il modulo di rendicontazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Pro loco o da un suo delegato e corredato della documentazione richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo *turismo@pec.regione.vda.it*.
2. Il contributo sarà liquidato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - le spese sostenute corrispondono a quelle oggetto della concessione del contributo e sono relative alle manifestazioni indicate nella domanda di contributo;
 - i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il conto corrente bancario o postale dedicato o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento sono riferite al periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2025 e la presentazione dell'istanza.
3. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, nei limiti di cui all'articolo 4, su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili. La spesa sostenuta è considerata al netto dell'Iva e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile.
4. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute e contenente l'indicazione delle manifestazioni alle quali è riferita consiste nella fattura intestata al beneficiario (oppure nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore) corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale equipollente. Tutti i documenti di pagamento devono riportare, a pena di inammissibilità, il numero CUP assegnato.
5. Non sono ammissibili, in nessun caso, i pagamenti in contanti e i pagamenti tramite carte prepagate nonché le spese sostenute per fattispecie diverse da quelle previste.
6. La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla data di consegna della documentazione di rendicontazione e comunque entro la scadenza prevista dall'Amministrazione regionale per la liquidazione delle spese dello stesso anno, esclusivamente per l'importo ritenuto ammissibile e nei limiti massimi previsti all'articolo 4.

7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 23/2024, per l'anno 2025 la presentazione della documentazione di rendicontazione complessiva di tutte le manifestazioni dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre 2025, per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche realizzate nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, unitamente alla presentazione della domanda di concessione dei contributi di cui all'articolo 6 comma 1 ed utilizzando l'apposito modulo reperibile al seguente [link: \[REDACTED\]](#). Allo stesso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia delle fatture quietanzate o dei documenti fiscali di valore probatorio emessi dal fornitore e intestate alla Pro loco, che dovranno riportare obbligatoriamente l'indicazione del CUP e della manifestazione a cui si riferiscono;
 - copia dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari – riportanti gli estremi del documento di spesa – ricevuta bancaria, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore;
 - la dichiarazione in cui il legale rappresentante della Pro loco o suo delegato dichiara che le spese presentate non sono già state oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.
8. Unicamente per l'anno 2025, in accordo con l'UNPLI, le Pro loco interessate al contributo provvederanno a fare richiesta di CUP alla struttura competente prima dell'assunzione delle spese utilizzando l'apposita modulistica.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI CUMULO

1. Non potranno essere concessi contributi per le spese già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo potrà riguardare altresì la congruità e la ragionevolezza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:

- a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 7;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
 3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è liquidato alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1-bis, del DPR 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento è la dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo e sport, dott.ssa Nadia CHENAL.

ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 23/2024, che all'articolo 2, comma 4, sostituisce l'articolo 30 della l.r. 6/2001 - recante contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche - di cui le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione (come previsto dalla l.r. medesima che rinvia a deliberazione della Giunta regionale ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi).
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti del legale rappresentante della Pro loco richiedente o del suo delegato.

3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALLA L.R. 8 NOVEMBRE 2024, N. 23

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione di contributi, previsti dalla l.r. 23/2024, alle Associazioni Pro loco (di seguito Pro loco) operanti nel territorio regionale, per le spese correlate all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale (di seguito manifestazioni pubbliche) e per la gestione dei punti di ristorazione "Punto RossoNero" (di seguito punti RossoNero), nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la S.O. Enti, professioni del turismo e sport (di seguito struttura competente) dell'Assessorato al turismo, sport e commercio.

ARTICOLO 3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I contributi possono essere concessi, fino alla concorrenza massima dello stanziamento di bilancio, a favore delle Pro loco che hanno sede legale e operano sul territorio regionale per l'organizzazione, sul territorio di propria competenza, di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale e per la gestione dei punti RossoNero nell'ambito della Fiera di S. Orso.

ARTICOLO 4. CONTRIBUTI

1. I contributi a favore delle Pro loco previsti dalla legge 23/2024 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per:
 - a) la gestione dei punti RossoNero in occasione della Fiera di S. Orso;
 - b) l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di propria competenza.
2. Per i contributi di cui al comma 1 lo stanziamento di bilancio è così ripartito:
 - a) 12% delle somme disponibili per la gestione dei punti RossoNero;

- b) 88% delle somme disponibili per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nel territorio di competenza.
3. I contributi sono concessi per un importo massimo del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nei seguenti limiti massimi annuali:
 - a) 5.000 euro per ogni punto RossoNero della Fiera di S. Orso. Nel caso in cui in uno stesso punto RossoNero siano presenti due o più Pro loco, il contributo dovrà essere richiesto da una sola Pro loco (capofila). Affinché le spese vengano ritenute ammissibili la documentazione di spesa deve essere intestata alla capofila;
 - b) 5.000 euro per ogni Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sul territorio di propria competenza.
 2. Fermi restando gli importi e i limiti massimi di cui al comma 3, qualora la quota dello stanziamento di bilancio non consenta di soddisfare la totalità dei contributi richiesti, i contributi medesimi saranno ripartiti tra i richiedenti in misura proporzionalmente ridotta.
 3. Le Pro loco partecipanti alla Fiera di S. Orso potranno richiedere il contributo sia per la partecipazione alla Millenaria sia per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate sul territorio di propria competenza fino alla concorrenza della somma massima erogabile per ciascuna tipologia di attività.
 4. Ai contributi è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, una ritenuta d'acconto del 4%.

ARTICOLO 5. SPESE AMMISSIBILI E SPESE INAMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo, sia per la gestione dei punti RossoNero sia per le manifestazioni organizzate sul territorio, le seguenti spese:
 - a. Spese per il noleggio di tensostrutture e tendostrutture (capannoni/gazebo/tendoni) e attrezzature varie (cucine, celle frigo, camion frigo, forni, ecc.) compresi eventuali allacciamenti alle utenze;
 - b. Spese di manutenzione ordinaria per le tensostrutture e tendostrutture in uso (di proprietà o in locazione lungo periodo);
 - c. Spese per le utenze elettriche, gas e acqua, riferite a linee temporanee specificatamente dedicate allo svolgimento della manifestazione;
 - d. Spese per il noleggio e la gestione dei servizi igienici chimici;
 - e. Spese per il trasporto effettuato da soggetti terzi per la fornitura di materiali e attrezzature (se non compreso nel servizio di noleggio);
 - f. Spese per la gestione della sicurezza delle manifestazioni e di vigilanza antincendio;
 - g. Spese per le prestazioni professionali necessarie a garantire la sicurezza delle attrezzature e delle infrastrutture mobili (certificazione impiantistica acqua, luce e gas);
 - h. Spese per il servizio di assistenza sanitaria da assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni (Ambulanze e servizio di soccorso);

- i. Spese per la promozione/pubblicità e la comunicazione, in ambito regionale e statale, relative ad ogni singola manifestazione;
 - j. Acquisto di tovaglie, tovaglioli, stoviglie, vassoi, piatti e bicchieri, solo se monouso e compostabili fino alla quota massima di contributo pari al 10% del contributo richiesto, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione;
 - k. Spese per il servizio di vigilanza notturna delle strutture, del materiale e delle attrezzature;
 - l. Spese per servizi di bus/navetta.
2. Non sono, in nessun, caso ammissibili a contributo le seguenti spese:
- a) per investimenti;
 - b) realizzazione e posa in opera di infrastrutture e/o installazioni fisse, nonché per l'acquisto di materiali diversi, equipaggiamenti ed attrezzature di varia natura, il cui uso e consumo non si esaurisca integralmente con la conclusione dell'evento;
 - c) acquisto di beni alimentari e di consumo deperibili;
 - d) affitto di locali che risultano nella disponibilità di Enti pubblici o dei membri del Direttivo della Pro loco;
 - e) per prestazioni rese dai membri della Pro loco e per rimborsi spese;
 - f) compensi e indennità a favore di soggetti che ricoprono cariche direttive nella Pro loco richiedente;
 - g) acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) realizzazione e gestione di siti web, social network, ecc.;
 - i) compensi a professionisti per la gestione annuale della contabilità e per il finanziamento della Pro loco;
 - j) di natura fiscale se recuperabili;
 - k) oneri per spese e commissioni bancarie;
 - l) bolli, imposte e tasse annuali che la Pro loco richiedente è tenuta a versare per lo svolgimento della propria attività istituzionale nella quale sono comprese anche le manifestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
 - m) partecipazione a manifestazioni al di fuori del proprio ambito territoriale.

ARTICOLO 6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura competente, entro il 1° agosto di ogni anno per le manifestazioni programmate nel periodo compreso tra 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le domande di contributo devono essere redatte unicamente sull'apposita modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale al seguente link: _____.
3. Le domande di contributo, pena la loro irricevibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Pro loco o suo delegato e corredate della documentazione obbligatoria, e devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it inderogabilmente

entro le scadenze previste. Nel caso la domanda sia sottoscritta dal delegato del legale rappresentante è necessario allegare le copie della delega e del documento d'identità del delegante.

4. Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Tale imposta dovrà essere assolta in modalità virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Valle d'Aosta, prot. n. 8174/2012 e alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento. Qualora la Pro loco benefici dell'esenzione dall'imposta di bollo, l'istanza di contributo deve riportarne gli estremi normativi.
5. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) i dati, i recapiti e il codice fiscale/partita IVA della Pro loco richiedente, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante, o del suo delegato;
 - b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (indicare solo il codice IUUV (Identificativo unico versamento) e la causale "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23/2024") oppure, qualora la Pro loco sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, gli estremi della norma di riferimento;
 - c) che il beneficio è richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche di cui alla l.r. 23/2024 volte a promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio di competenza e a valorizzare le tradizioni locali;
 - d) che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal contributo richiesto;
 - e) che i conti correnti bancari o postali - o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa - che saranno utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - f) che le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni sono congrue e ragionevoli;
 - g) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - h) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
 - i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati identificativi del beneficiario, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
 - j) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento medesimo;

k) che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa l'IVA costituisce un costo indetraibile e pertanto riconoscibile ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo oppure non costituisce un costo indetraibile e viene recuperata;

l) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

6. La domanda deve contenere:

a) la tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente in cui sono elencati:

- i. il calendario della/e manifestazione/i per cui si chiede il contributo;
- ii. la durata di ogni manifestazione espressa in giornate e l'indicazione del periodo in cui si è svolgerà;
- iii. il luogo in cui si svolge la manifestazione;
- iv. la tipologia delle spese e l'importo preventivato, dettagliato e opportunamente documentato, per ogni singola tipologia di spesa e per ciascuna manifestazione;

b) unicamente nel caso dei contributi richiesti per le attività dei punti RossoNero gestiti da più Pro loco: l'atto di individuazione della Pro loco capofila sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le Pro loco operanti nel punto di ristorazione.

7. La domanda di cui al comma 6 deve altresì contenere l'impegno a:

a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;

b) consentire ogni controllo, da parte dell'Amministrazione regionale, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti.

ARTICOLO 7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente procede all'istruttoria delle domande, al fine di verificarne la completezza e la regolarità formale nonché la rispondenza delle spese per le quali è richiesto il sostegno economico alle fattispecie finanziabili.

2. Nel caso di domanda incompleta la struttura competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni assegnando alla Pro loco un termine entro cui trasmettere la documentazione mancante. Le istanze prive di sottoscrizione del legale rappresentante o di un suo delegato non sono, invece, in alcun modo sanabili e verranno rigettate d'ufficio.

3. I contributi sono concessi con provvedimento dirigenziale entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati all'articolo 6. La struttura competente provvederà a comunicare ad ogni Pro loco ammessa a finanziamento l'avvenuta concessione del beneficio economico e, nel contempo, trasmetterà il codice CUP che dovrà essere riportato, a pena di inammissibilità della spesa, su ogni documento fiscale (richiesta fornitura, fattura, ecc.) riguardante le manifestazioni finanziate.

4. Su tutto il materiale promozionale degli eventi finanziati le Pro loco beneficiarie del contributo sono tenute ad apporre il logo dell'Amministrazione regionale.
5. La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate. L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. L'erogazione dei contributi viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente.

ARTICOLO 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il modulo di rendicontazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Pro loco o da un suo delegato e corredato della documentazione richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo *turismo@pec.regione.vda.it*.
2. Il contributo sarà liquidato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - le spese sostenute corrispondono a quelle oggetto della concessione del contributo e sono relative alle manifestazioni indicate nella domanda di contributo;
 - i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il conto corrente bancario o postale dedicato o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento sono riferite al periodo compreso tra la presentazione dell'istanza di contributo e il termine di presentazione della rendicontazione.
3. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, nei limiti di cui all'articolo 4, su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili. La spesa sostenuta è considerata al netto dell'Iva e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile.
4. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute e contenente l'indicazione delle manifestazioni alle quali è riferita consiste nella fattura intestata al beneficiario (oppure nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore) corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale equipollente.
5. La presentazione della rendicontazione complessiva di tutte le manifestazioni dovrà avvenire unicamente utilizzando l'apposito modulo reperibile al seguente link: _____, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della domanda. La scadenza del 31 ottobre costituisce termine perentorio. Allo stesso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia delle fatture quietanzate o dei documenti fiscali di valore probatorio emessi dal fornitore e intestate alla Pro loco, che dovranno riportare obbligatoriamente l'indicazione del CUP e della manifestazione a cui si riferiscono;

- copia dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari – riportanti gli estremi del documento di spesa – ricevuta bancaria, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore;
 - la dichiarazione in cui il legale rappresentante della Pro loco o suo delegato dichiara che le spese presentate non sono già state oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.
6. Non sono ammissibili, in nessun caso, i pagamenti in contanti e i pagamenti tramite carte prepagate nonché le spese sostenute per fattispecie diverse da quelle previste.
7. La liquidazione del contributo avverrà entro 90 giorni dalla data di consegna della documentazione di rendicontazione e comunque entro la scadenza prevista dall'Amministrazione regionale per la liquidazione delle spese dello stesso anno, esclusivamente per l'importo ritenuto ammissibile e nei limiti massimi previsti all'articolo 4.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI CUMULO

1. Non potranno essere concessi contributi per le spese già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo potrà riguardare altresì la congruità e la ragionevolezza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
- a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 7;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è liquidato alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1-bis, del DPR 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento è la dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo e sport, dott.ssa Nadia CHENAL.

ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 23/2024, che all'articolo 2, comma 4, sostituisce l'articolo 30 della l.r. 6/2001 - recante contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche - di cui le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione (come previsto dalla l.r. medesima che rinvia a deliberazione della Giunta regionale ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi).
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti del legale rappresentante della Pro loco richiedente o del suo delegato.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.